



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**

ANTIRICICLAGGIO IN PRATICA PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

**Prof. Dott. Armando Urbano
Dottore commercialista in Bari**

Pistoia 10 ottobre 2024

09,30 - 12.30



**STUDIO
URBANO**

CONSULENZA COMMERCIALE, FISCALE E TRIBUTARIA
PROF. DOTT. ARMANDO URBANO

1

Gli adempimenti relativi all'anticiclaggio

Identificazione del cliente

I soggetti obbligati devono identificare tutti i clienti indipendentemente se questi sono soggetti o meno all'adeguata verifica della clientela e per ognuno di essi bisogna realizzare il fascicolo antiriciclaggio.

Dati da acquisire per l'identificazione

Persona fisica

- cognome e nome
- luogo e data di nascita
- indirizzo
- codice fiscale
- estremi del documento di identificazione

Soggetti diversi

- denominazione
- sede legale
- codice fiscale e partita IVA
- per il legale rappresentante, i rappresentanti delegati e il titolare effettivo i dati previsti per le persone fisiche

2

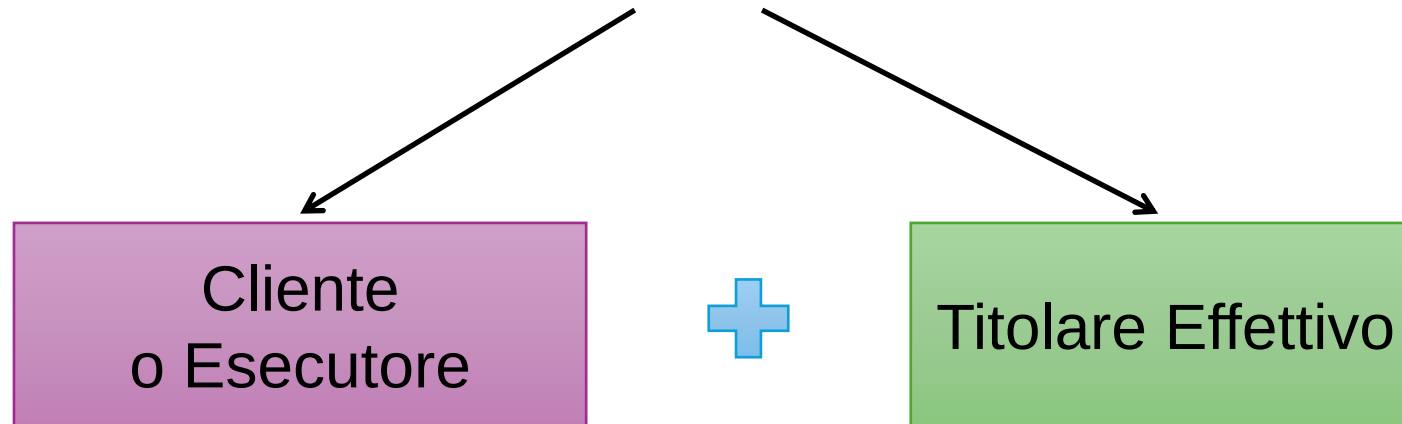
**Regola tecnica n. 2:
adeguata verifica della clientela**

Obblighi di adeguata verifica della clientela

Articolo 17

*I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica **del cliente e del titolare effettivo** con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale.*

ADEGUATA VERIFICA



Obblighi di adeguata verifica della clientela - *Modalità di adempimento*

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore.

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato.

Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

Adeguate verifica della clientela

QUANDO ?

In occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale

Definizioni

- **rapporto continuativo**: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione;
- **prestazione professionale**: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata.

Adeguate verifica della clientela

QUANDO ?

*in occasione dell'esecuzione di **un'operazione occasionale**, disposta dal cliente, **che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro**, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

Definizioni

operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente.

Adeguate verifica della clientela

Sempre, quando...

- ...vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- ...vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

Adeguate verifica della clientela

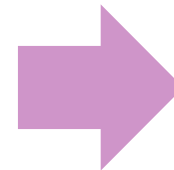
Esclusioni

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Consulenti del lavoro

Esenzione circoscritta ai soli adempimenti di elaborazione cedolini paga, Uniemens, 770, F24, etc.

Per le consulenze, assistenza cliente per conciliazioni/transazioni/accessi/ispezioni, ecc.
(CNCL, circolare 11 novembre 2016, n. 1137)



Obbligatoria
normativa
antiriciclaggio.

Adeguate verifica della clientela

La valutazione del rischio dovrà essere eseguita: Nei confronti dei clienti nuovi	Nei confronti di clienti già acquisiti
	Al variare del livello di rischio
	Periodicamente per svolgere un controllo costante

Fasi dell'adeguata verifica

1. IDENTIFICAZIONE CLIENTE/ESECUTORE

2. IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

3. ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

4. VERIFICARE IL LIVELLO DI RISCHIO EFFETTIVO PER STABILIRE LE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA (SEMPLIFICATE, ORDINARIE O RAFFORZATE)

5. CONTROLLO COSTANTE

Prima fase

Identificazione del cliente e/o dell'esecutore e verifica della sua identità attraverso riscontro e copia (cartacea o informatica) di un **documento d'identità o di altro documento di riconoscimento** equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Non è possibile ricorrere alle dichiarazioni sostitutive.

Chi è l'esecutore?

*E' il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o **a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza** che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.*

Identificazione dell'esecutore

Occorre verificare esistenza ed ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente (ad esempio tramite la consultazione visura camerale aggiornata o attraverso gli atti societari).

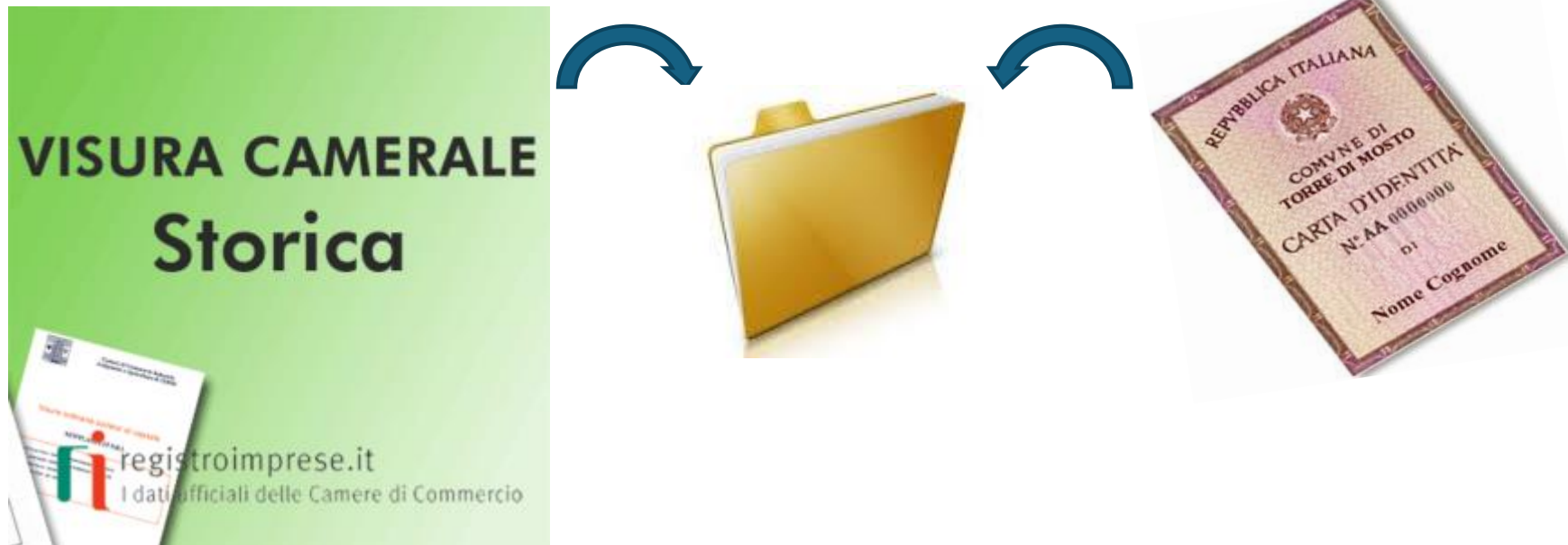
Adeguate verifica della clientela

Elenco documenti d'identità

La normativa fa rinvio al DPR 28.12.2000 n. 445 e quindi:

- carta di identità
- passaporto
- patente di guida
- patente nautica
- libretto di pensione
- patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- porto d'armi
- tessere di riconoscimento munite di foto e timbro rilasciate da un'amministrazione statale
- permesso di soggiorno (in via residuale)

Formazione del fascicolo



Attenzione:

Dal 04.07.2017 è diventata **obbligatoria la conservazione nel fascicolo del cliente** in formato cartaceo o digitale del documento di riconoscimento in corso di validità e qualora dovesse scadere deve essere inserita la copia del nuovo documento conservando il/i precedente/i.

Linee guida CNDCEC

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta «**contestualmente**» al conferimento dell'incarico di svolgere una prestazione professionale continuativa od occasionale.

Con riferimento alle modalità di conservazione, si considera tempestiva l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni conclusa entro i trenta giorni successivi al suddetto conferimento.

Linee guida CNDCEC

L'adeguata verifica da parte del collegio sindacale incaricato della revisione legale non può materialmente essere svolta al momento dell'accettazione dell'incarico, ma verosimilmente potrà essere effettuata al “primo contatto utile” (prima riunione dell'organo) e in ogni caso entro 30 giorni dall'accettazione formale dell'incarico.

Linee guida CNDCEC

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale.

Seconda fase

Identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

Chi è il titolare effettivo?

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

ATTENZIONE: I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Chi è il titolare effettivo?

Nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali**:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione **superiore al 25 per cento del capitale del cliente**, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni **superiore al 25 per cento del capitale del cliente**, posseduto per il tramite di **società controllate, società fiduciarie o per interposta persona**.

Adeguate verifica della clientela - *Modalità di adempimento*

Il titolare effettivo

Esempio di proprietà diretta

Il capitale sociale della società Alfa S.r.l. è stato sottoscritto nel seguente modo:

- Socio Bianchi 25%
- Socio Rossi 35%
- Socio Verdi 40%.

In questo caso i titolari effettivi sono il socio Rossi e il socio Verdi.

Adeguate verifica della clientela - *Modalità di adempimento*

Il titolare effettivo

Proprietà indiretta

Tutte le persone fisiche con una partecipazione (diretta e/o indiretta) superiore al 25% debbono essere considerate proprietarie e quindi qualificate come titolari effettivi. Si pensi ad una società in cui vi sono tre soci titolari di una partecipazione al capitale sociale rispettivamente pari al 33% (diretta), 33% (diretta) e 34% (di cui 15% diretta e 19% indiretta). In tal caso tutti e tre i soci devono essere individuati quali titolari effettivi.

Identificazione del “Titolare effettivo”

Il cliente è una persona giuridica ?

Accanto all'obbligo del cliente di dichiarare il titolare effettivo il professionista deve analizzare la **CATENA PARTECIPATIVA** per individuare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima analisi controllano o possiedono il cliente.

Identificazione del “Titolare effettivo”

Catene di controllo

Il criterio della percentuale superiore al 25% va applicato solo al primo livello di proprietà mentre, con riferimento ai livelli successivi, i titolari effettivi devono essere individuati secondo le disposizioni dell'art. 2359 c.c., quindi in base alla maggioranza di voti in assemblea ordinaria, alla disponibilità di voti o alla presenza di vincoli contrattuali sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nella stessa assemblea. Nondimeno, la complessità della fattispecie e l'imminente evoluzione normativa europea rendono opportuna la massima prudenza nella valutazione dei casi concreti.

Identificazione del “Titolare effettivo”

Catene di controllo – Esempio 1

La Srl Alfa ha quali soci due persone fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una Spa, Beta, che detiene il 60% delle quote. La Spa è partecipata da tre soci, di cui una Srl unipersonale D per il 45%, delle azioni e due persone fisiche, una delle quali, E, detiene il 45% e l'altra, C, detiene il 10% delle azioni. Titolari effettivi risultano essere D ed E perché detengono voti sufficienti ad esercitare congiuntamente un'influenza dominante su Beta Spa e indirettamente su Alfa Srl.

Identificazione del “Titolare effettivo”

Catene di controllo – Esempio 2

Si ipotizzi il caso della Srl Alfa con tre soci, di cui A - persona fisica con partecipazione al 5%, B - persona giuridica con partecipazione al 25% e C - persona giuridica con partecipazione al 70%. In tal caso è il socio C ad avere una quota superiore al 25%, ma essendo una persona giuridica bisogna analizzarne la compagine societaria, che nel caso di specie è così suddivisa: tre persone fisiche, con X al 10%, Y al 39% e Z al 51%. Ne consegue che il titolare effettivo della Srl Alfa sarà la persona fisica Z, in quanto soggetto che dispone della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 2359, lett. a) c.c.) della controllante e quindi in grado di esercitare indirettamente il controllo sulla controllata Alfa..

Identificazione del “Titolare effettivo”

Titolare effettivo – Caso del controllo

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Società partecipata attraverso fiduciaria

La fiduciaria è tenuta a rivelare al soggetto obbligato i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo.

Le notizie e informazioni ricevute dovranno essere custodite nel fascicolo del cliente con modalità tali da garantire la riservatezza del negozio fiduciario.

Società di persone

I titolari effettivi si identificano nei soci che hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto.

Nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%.

Pegno e usufrutto su quote o azioni

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno ex art. 2352, c.c., salvo diversa convenzione tra le parti, il diritto di voto spetta all'usufruttuario/creditore pignoratizio. Tale circostanza induce a ritenere che, in caso di usufrutto o pegno su azioni o quote di ammontare superiore al 25% del capitale sociale, il titolare effettivo sia da individuarsi esclusivamente nell'usufruttuario/creditore pignoratizio, in quanto soggetti legittimati ad esercitare i principali diritti sociali connessi alla partecipazione. Nel diverso caso in cui, a fronte di un diritto di usufrutto su azioni o quote superiori al 25%, il diritto di voto sia convenzionalmente attribuito al nudo proprietario, il titolare effettivo è esclusivamente quest'ultimo.

Titolare effettivo – Caso residuale

Qualora non sia possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche **titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.**

Nel caso in cui il **cliente** sia una **persona giuridica privata**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente **individuati**, come **titolari effettivi**:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Trust

Nel trust (ci si riferisce ad ogni tipo di trust da quelli con beneficiari, ai trust di scopo, dai trust liberali a quelli commerciali, ecc.), i titolari effettivi si identificano nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari (Trustee), nel guardiano (se nominato) ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

Trust nel caso di trustee persona giuridica

Qualora nel trust il fiduciario (trustee) sia una persona giuridica (es. s.r.l.) sarà necessario individuare la (o le) persone fisiche che rappresentano e gestiscono la persona giuridica.

Fondazioni, associazioni e comitati

- Nelle fondazioni sono titolari effettivi cumulativamente i fondatori, ove in vita, i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili, i direttori e amministratori titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Nelle fondazioni i beneficiari sono in genere da individuare solo nelle c.d. “fondazioni di famiglia”, in relazione a quanto evidenziato negli atti costitutivi.
- Nelle fondazioni costituite da enti pubblici potrà essere individuato fondatore anche il legale rappresentante dell'ente pubblico, in quanto rappresentante dell'ente fondatore, ancorché non più lo stesso all'epoca in cui la fondazione venne costituita.
- Nelle associazioni e comitati saranno individuati quali titolari effettivi gli amministratori (dotati di rappresentanza) e i direttori.

Fondazioni, associazioni e comitati

Società controllate da associazioni e fondazioni

Nel caso di società controllate da associazioni (riconosciute e non), il titolare effettivo andrà normalmente individuato nel legale/i rappresentante/i della società controllata. Ricorre, infatti, l'ipotesi residuale di individuazione del TE, nella quale si presume (come avviene nella pressoché totalità dei casi) che la gestione della società sia prerogativa del CdA della società stessa.

Nel caso in cui il controllo della società faccia capo ad una fondazione che ha ottenuto il riconoscimento giuridico ai sensi del d.P.R. 361/2000 si seguiranno, invece, i criteri ordinari, identificando il titolare effettivo della fondazione controllante.

Ente ecclesiastico

Negli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della l. 222/1985, soggetti all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura del luogo in cui hanno sede (ex d.P.R. 361/2000), devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: **a)** i fondatori, ove in vita; **b)** i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; **c)** i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Negli enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti, invece, trova applicazione il criterio residuale per cui il titolare effettivo deve essere individuato esclusivamente nei soggetti titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

Gestioni condominiali

Nell'ambito delle consulenze a condomini il titolare effettivo è individuabile nell'amministratore condominiale.

Le persone esposte politicamente

I soggetti obbligati, attraverso la dichiarazione del cliente, vengono a conoscenza dello status di **persona politicamente esposta (PEP) del cliente e/o del titolare effettivo**.

Sono **persone politicamente esposte** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

Le persone esposte politicamente

Sono familiari di persone politicamente esposte:

- i genitori;
- il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta;
- i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Le persone esposte politicamente

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Adeguate verifica della clientela – *Gli obblighi del cliente*

L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

Formazione del fascicolo



Dichiarazione del cliente per:

- l'identificazione del titolare effettivo;
- la natura e scopo della prestazione richiesta;
- l'individuazione delle P.E.P.

La dichiarazione del cliente

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Ciò consente di acquisire i dati relativi al titolare effettivo o ai titolari effettivi, alla natura a scopo della prestazione richiesta e ad eventuali persone esposte politicamente.

[AV.4_simuazione.pdf](#)

Terza fase

Acquisizione e la **valutazione** di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale

SCOPO

È il fine ultimo perseguito dal cliente attraverso la prestazione professionale (ad es. tenuta delle scritture contabili, redazione del bilancio, assistenza fiscale, ecc.)

NATURA

Ai fini della determinazione della natura della prestazione professionale varrà distinguere se quest'ultima è ordinaria/straordinaria e, inoltre, se l'incarico conferito ha carattere occasionale ovvero ricorrente.

Quarta fase

Verificare il livello di rischio effettivo per stabilire le misure di adeguata verifica (semplificate, ordinarie o rafforzate) da adottare.

Mediante la:

- valutazione del rischio inerente;
- valutazione del rischio specifico;
- valutazione del rischio effettivo.

La valutazione del rischio inerente

Il CNDCEC con la Regola tecnica n. 2 ha predisposto:

- una tabella all'interno della quale sono elencate le prestazioni a **rischio inerente non significativo** (per le quali non vi è l'obbligo di adeguata verifica della clientela);
- una tabella all'interno della quale sono elencate le prestazioni a **rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo.**

Per “**rischio inerente**” si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi e astratti.

Tabella 1: prestazioni a rischio “non significativo”

	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
1	Collegio sindacale senza revisione	Acquisizione di copia del verbale di nomina e conservazione nel fascicolo intestato all'ente
2	Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente
3	Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
4	Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente
5	Curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore in procedure concorsuali (art. 182 lf) Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.) Amministratore giudiziario ex art. 2 DLgs. 14/2010 Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie Ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.)	Acquisizione e conservazione di una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.) Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80 5 Custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.) Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.) Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012	Acquisizione e conservazione di una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza 6 Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza	Acquisizione e conservazione di copia dell'incarico professionale

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
6 Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati Direzione e/o coordinamento di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc. Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale	Acquisizione e conservazione di copia dell'incarico professionale
7 Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001	Acquisizione e conservazione della delibera/verbale di nomina nel fascicolo dell'ente

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
8	Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le “comunicazioni uniche d’impresa” e gli invii assimilati)	Nessun adempimento (vige l’esonero ex art. 17 co. 7)
9	Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	Acquisizione e conservazione di copia del documento di identità del cliente nel fascicolo del cliente

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente poco, abbastanza e molto significativo

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RISCHIO INERENTE
Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	Poco significativo
Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	Abbastanza significativo
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	Poco significativo
Assistenza per richiesta finanziamenti	Abbastanza significativo
Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	Abbastanza significativo
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	Abbastanza significativo
Consulenza aziendale	Abbastanza significativo
Consulenza contrattuale	Poco significativo
Consulenza economico-finanziaria	Abbastanza significativo

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RISCHIO INERENTE
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	Abbastanza significativo
Custodia e conservazione di beni e aziende	Poco significativo
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	Molto significativo
Tenuta della contabilità	Abbastanza significativo
Consulenza in materia di redazione del bilancio	Abbastanza significativo
Revisione legale dei conti	Abbastanza significativo
Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	Poco significativo

La valutazione del rischio specifico

Ogni professionista si dovrà preoccupare di valutare il **rischio specifico** di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo con riferimento al cliente e alla prestazione professionale, utilizzando la stessa metodologia di approccio basato sul rischio che veniva già utilizzata in precedenza ma con un valore di rischio specifico compreso tra 1 e 4 (e non più tra 1 e 5) dove:

1 = rischio specifico non significativo

2 = rischio specifico poco significativo

3 = rischio specifico abbastanza significativo

4 = rischio specifico molto significativo

Dovranno essere utilizzate le seguenti due tabelle

Tabella A

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

Attribuendo ad ogni singolo aspetto un punteggio da 1 a 4 si otterrà il rischio specifico del cliente.

Tabella B

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

Anche nella tabella B bisognerà attribuire ad ogni indicatore un punteggio ricompreso tra 1 e 4 per ottenere il rischio specifico della prestazione.

La valutazione del rischio specifico

Viene confermato che le prestazioni professionali relative alla tenuta delle scritture contabili e alla revisione legale dei conti non prevedono la compilazione della Tabella B.

Per **calcolare il rischio specifico complessivo** bisognerà sommare i punteggi dei singoli indicatori delle tabelle (A+B) e dividere il risultato per dieci.

Se la tipologia di prestazione professionale non prevede la compilazione della Tabella B (aspetti connessi alla prestazione professionale) per calcolare il rischio specifico complessivo bisognerà sommare solo i valori della Tabella A (aspetti connessi al cliente) e dividere per quattro il risultato ottenuto.

L'attribuzione del rischio specifico avviene mediante la seguente **tabella C**:

Valori ponderati	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

Successivamente bisognerà **determinare il rischio effettivo** mediante una interrelazione tra il livello di rischio inerente, di cui alle Tabelle 1 e 2, e il livello di rischio specifico, di cui alla Tabelle A e B, utilizzando la seguente matrice:

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativ o
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Per stabilire le misure di adeguata verifica che il professionista dovrà adottare bisognerà verificare il livello di rischio effettivo secondo la seguente scala graduata:

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
non significativo	regole di condotta della tabella 1
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

Valutazione del rischio effettivo

Esempio

Stabilire le misure di adeguata verifica per un professionista che deve effettuare una consulenza continuativa per la redazione del bilancio.

La prestazione ha un rischio inerente, come da Tabella 2, **abbastanza significativo**.

Il livello di rischio specifico viene valutato dal professionista nel seguente modo:

[AV.1_simulazione.pdf](#)

Quinta fase

Controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la durata dell'incarico, attraverso l'esame della **sua complessiva operatività.**

In cosa consiste?



Periodicità del controllo costante in base alle linee guida del CNDCEC

La periodicità del controllo costante dipende dagli esiti della valutazione del rischio. In sede di controllo costante, una variazione del livello di rischio potrà determinare un ampliamento o una riduzione dell'intervallo di tempo inizialmente determinato, ma anche della tipologia di adeguata verifica (ordinaria/semplificata/rafforzata).

RISCHIO	FREQUENZA CONTROLLO
Non significativo	36 MESI
Poco significativo	36 MESI
Abbastanza significativo	24 MESI
Molto significativo	12/6 MESI

3

**Regola tecnica n. 1:
autovalutazione del rischio**

Obblighi di autovalutazione del rischio

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili devono effettuare personalmente e con cadenza triennale la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale (probabilità che l'evento possa verificarsi e alle conseguenze che potrebbero derivare) e devono adottare presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi rilevati.

Obblighi di autovalutazione del rischio

L'autovalutazione del rischio si compone di tre fasi:

- valutazione del rischio inerente;
- valutazione della vulnerabilità;
- valutazione del rischio residuo.

Obblighi di autovalutazione del rischio 1° step

Per la valutazione del rischio inerente il CNDCEC, nelle Regole tecniche, mette a disposizione dei professionisti la seguente scala graduata:

Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

Obblighi di autovalutazione del rischio

Ad ogni singolo fattore di rischio bisognerà attribuire una rilevanza, con il relativo indicatore d'intensità da 1 a 4, e successivamente bisognerà effettuare la media aritmetica dei punteggi per determinare il valore del rischio inerente.

Obblighi di autovalutazione del rischio

Valutazione del rischio inerente

I fattori di rischio sono:

- tipologia di clientela;
- area geografica di operatività;
- canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.);
- servizi offerti.

L'autovalutazione del rischio negli studi professionali

Fattori di rischio	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischiosità (da 1 a 4)
Tipologia clientela	La valutazione va effettuata tenendo conto del numero dei clienti (in valore assoluto) e delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela; a titolo esemplificativo, incidono elementi quali il tipo di attività dei clienti (esposta o meno ad infiltrazioni criminali o legata a particolari settori più a rischio), l'inquadramento giuridico, la presenza o meno di organismi o Autorità di controllo (collegio sindacale, revisore, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001), la complessità e la dimensione aziendale, il volume e l'ammontare delle transazioni del cliente, la presenza di persone politicamente esposte ovvero di soggetti sottoposti a indagini o procedimenti penali, ovvero aventi legami con soggetti a rischio o censiti in liste c.d. antiterrorismo, la presenza di enti no profit con elementi di potenziale rischio di finanziamento del terrorismo, la qualifica di soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio in capo allo stesso cliente del professionista. Si reputa che: - un numero molto esiguo di clienti (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 1; - un numero molto limitato di clienti (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 2; - un numero significativo di clienti (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 3; - una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti ritenuti ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 4.	

Fattori di rischio	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischiosità (da 1 a 4)
Area geografica di operatività	L'area geografica di operatività è da riferirsi tanto alla sede (o sedi diverse) dello studio professionale, quanto al territorio in cui si esplica la prestazione professionale a favore del cliente (che può coincidere o meno con la sede di quest'ultimo) . Occorre tenere conto delle relazioni con cui le Autorità aggiornano periodicamente la mappa delle zone maggiormente a rischio sia a livello nazionale , sia a livello internazionale (Stati non dotati di adeguati presidi antiriciclaggio o di una normativa antiriciclaggio equivalente a quella italiana). Si reputa che: - un numero molto esiguo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 1; - un numero molto limitato di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 2; - un numero significativo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 3; - una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio, , possa determinare un indice di rischiosità pari a 4.	

Fattori di rischio	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischio (da 1 a 4)
Canali distributivi	Qualora i servizi professionali avvengano tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, occorre tener conto dei relativi rischi, specie se le prestazioni si sviluppano in aree potenzialmente pericolose o distanti rispetto alla sede del professionista. La valutazione deve quindi riguardare il grado di controllo, tracciabilità e protezione di tali relazioni e canali.	
Servizi profess. offerti	La valutazione deve tener conto dei diversi ambiti di attività professionale, con particolare riguardo alle prestazioni maggiormente esposte a tentativi di riciclaggio/FDT. A tal proposito sono individuati i diversi livelli di rischio nella Regola Tecnica n. 2, rispettivamente nella Tabella 1 (prestazioni a rischio inerente non significativo) e nella Tabella 2 (prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo). Si reputa che: - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore all'80% possa determinare un indice di rischio pari a 1; - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore al 60% possa determinare un indice di rischio pari a 2; - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo compresa tra il 45% e il 60% possa determinare un indice di rischio pari a 3; - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo inferiore al 45%, possa determinare un indice di rischio pari a 4.	

Obblighi di autovalutazione del rischio 2° step

Valutazione della vulnerabilità dello studio professionale

Il grado di vulnerabilità dipende dai seguenti elementi:

- formazione;
- organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
- organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni;
- organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante.

Obblighi di autovalutazione del rischio 2° step

Valutazione della vulnerabilità dello studio professionale

Ad ogni elemento viene attribuita una rilevanza, alla quale è collegato un valore numerico, secondo la seguente tabella presente nelle Regole tecniche.

Per calcolare la vulnerabilità dello studio professionale bisogna effettuare la media aritmetica dei valori attribuiti ad ogni fattore sopra indicato.

Rilevanza	Valore numerico
Non significativa per presidi completi e strutturati	1
Poco significativa per presidi ordinari	2
Abbastanza significativa per presidi lacunosi	3
Molto significativa per presidi assenti	4

L'autovalutazione del rischio negli studi professionali

Fattori di vulnerabilità	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischio (da 1 a 4)
Formazione	Oggetto di valutazione è il livello di aggiornamento della conoscenza della normativa antiriciclaggio in capo a tutti i componenti dello studio (titolare/i, dipendenti, collaboratori, tirocinanti). La formazione va valutata altresì per quanto concerne il grado di individuazione tempestiva delle tecniche illegali, facendo riferimento anche agli indicatori di anomalia, schemi di comportamento anomalo e altri indicatori messi a disposizione delle Autorità attraverso relazioni ufficiali. Altro elemento da tenere in considerazione è la frequenza della attività di formazione e il suo effettivo svolgimento.	
Org. ademp. AV	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di adeguata verifica e dalle regole tecniche (ad es. esistenza e documentazione, attraverso l'utilizzo di apposita modulistica, di procedure per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del TE).	
Org. ademp. Conservaz.	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione (cartacea o informatica) e dalle regole tecniche (ad es. istituzione e aggiornamento di un sistema organico di conservazione dei fascicoli della clientela; individuazione dei soggetti legittimati ad alimentare e ad accedere al sistema).	

Fattori di vulnerabilità	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischiosità (da 1 a 4)
Organizz. SOS e comunicazioni contante	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di SOS e di comunicazione dell'uso illegittimo del contante (ad es. esistenza di una procedura interna per la rilevazione di anomalie riconducibili ad eventuali operazioni sospette di riciclaggio/FDT; diffusione interna degli indici di anomalia nonché delle casistiche di riciclaggio/FDT elaborate da UIF).	
	Media aritmetica dei valori ottenuti	
	B - Livello di vulnerabilità	

Obblighi di autovalutazione del rischio 3° step

Valutazione del rischio residuo

Le Regole tecniche mettono a disposizione una matrice, che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) / 60% (vulnerabilità).

Obblighi di autovalutazione del rischio 3° step

La matrice, per la determinazione del livello di rischio residuo, attribuisce una rilevanza maggiore alla componente vulnerabilità.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 40%)	molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	molto significativa
		VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione = 60%)			

Obblighi di autovalutazione del rischio

Valutazione del rischio residuo

In base all'incrocio fra le due caselle (rischio inerente e vulnerabilità) si determina il valore del livello di rischio residuo, che viene poi individuato tenendo presente la seguente scala graduata:

Valori ponderati	Livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

Obblighi di autovalutazione del rischio

Valutazione del rischio residuo

Una volta determinato il livello di rischio residuo, il professionista deve attivare le eventuali azioni necessarie per la gestione/mitigazione dello stesso.

Tra le azioni necessarie assume importanza fondamentale la programmazione e la continuità della formazione del personale, ove presente.

Obblighi di autovalutazione del rischio

Valutazione del rischio residuo

Per poter gestire o mitigare il rischio residuo bisogna tenere in debita considerazione:

- le dimensioni della struttura (studio professionale mono professionista, studio associato o società tra professionisti);
- il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti);
- il numero delle sedi in cui viene svolta l'attività.

Presidi di mitigazione del rischio: l'organizzazione

Parametri dimensionali	Livello di organizzazione
Per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più)	Funzione antiriciclaggio
	Nomina del responsabile antiriciclaggio
Per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più)	Funzione antiriciclaggio
	Nomina del responsabile antiriciclaggio
	Funzione di revisione indipendente (interna o esterna)

*Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Attenzione: le Regole tecniche precisano che: “*per professionisti si intendono gli iscritti all’albo (individuali, associazioni, STP) con partita iva/codice fiscale autonomi; tra i collaboratori rientrano i tirocinanti e i titolari di contratti a progetto*”.

La funzione antiriciclaggio (linee guida Cndcec)

La funzione antiriciclaggio provvede a:

- a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle procedure interne;
- b) verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e dei dati, rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante;
- c) curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio/FDT;

La funzione antiriciclaggio (linee guida Cndcec)

- d) collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- e) gestire la formazione, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- f) predisporre flussi informativi diretti al soggetto obbligato.

Il responsabile antiriciclaggio (Linee guida Cndcec)

Il responsabile della funzione antiriciclaggio:

- a) ha compiti di **supervisione** e **coordinamento** delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- b) **assiste** il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

Il responsabile antiriciclaggio (Linee guida Cndcec)

- La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio sono di competenza del soggetto obbligato.
- La responsabilità della funzione antiriciclaggio può essere attribuita anche al soggetto obbligato.
- Il personale riferisce direttamente al responsabile della funzione antiriciclaggio per le questioni attinenti alle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT.
- Eventuali anomalie sul cliente o sulla prestazione devono invece essere, in ogni caso, comunicate dal dipendente/collaboratore al soggetto obbligato.

La funzione di revisione indipendente (Linee guida Cndcec)

La funzione, laddove istituita, verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità dei presidi antiriciclaggio istituiti.

La funzione di revisione indipendente riferisce unicamente al soggetto obbligato e può avere accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività.

Tale funzione può essere anche interna, purché se ne garantisca l'indipendenza.

4

Formazione del personale dipendente

I professionisti devono adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori dello studio al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

La formazione deve essere svolta almeno una volta all'anno, per almeno tre ore, e deve risultare da apposito verbale, o da un registro per la formazione, controfirmato dai partecipanti e deve essere conservato agli atti dello studio.

Esempio valutazione del rischio

[AV.0 simulazione.pdf](#)



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

